

(N. 2039)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 novembre 1951 (V. Stampato N. 2214)*

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1951

Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'applicazione della ritenuta dell'1 per cento sulle vincite al lotto, a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è prorogata al 30 settembre 1956.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.